

Causa C-432/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

14 settembre 2020

Giudice del rinvio:

Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna, Austria)

Data della decisione di rinvio:

28 agosto 2020

Ricorrente:

ZK

Amministrazione resistente:

Landeshauptmann von Wien (Presidente del Land di Vienna, Austria)

[OMISSIS]

Domanda

di

pronuncia pregiudiziale

ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 107 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
(Procedimento pregiudiziale d'urgenza)

Parti nel procedimento principale [OMISSIS]:

a) Ricorrente: ZK, nato nel 1985,
1130 Vienna, ‘
cittadinanza: Kazakistan

[OMISSIS]

[OMISSIS]

b) Amministrazione
resistente: Landeshauptmann von Wien (Presidente del
Land di Vienna, Austria), MA 35,
1200 Vienna, [OMISSIS] [Or. 2]

Il Verwaltungsgericht Wien (Tribunale Amministrativo di Vienna, Austria), [OMISSIS], pronunciandosi sul ricorso presentato dal sig. ZK, (nato nel 1985, cittadinanza: Kazakistan) avverso la decisione del Landeshauptmann von Wien (Presidente del Land di Vienna, Austria), Dipartimento del Governo 35, del 9 luglio 2019, [OMISSIS] in merito al rigetto di una domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno «Soggiorno permanente – UE» del sig. ZK, ha emesso

la seguente:

ORDINANZA

I. Ai sensi dell'articolo 267 TFUE e dell'articolo 107 del regolamento di procedura della Corte, vengono sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109/CE debba essere interpretato nel senso che ogni soggiorno fisico, per quanto di breve durata, di cittadini di paesi terzi, soggiornanti di lungo periodo, nel territorio della Comunità, compiuti entro un periodo di dodici mesi consecutivi, escluda la perdita dello status di soggiornante di lungo periodo ai sensi di tale disposizione.
2. In caso di risposta negativa della Corte alla prima questione: Quali siano i requisiti qualitativi e/o quantitativi cui devono rispondere i soggiorni nel territorio della Comunità compiuti entro un periodo di dodici mesi consecutivi affinché possa escludersi la perdita dello status di soggiornante di lungo periodo. Se i soggiorni nel territorio della Comunità per un periodo di dodici mesi consecutivi escludano la perdita dello status di cittadino di un paese terzo che sia soggiornante di lungo periodo solo nel caso in cui detti cittadini di paesi terzi abbiano mantenuto, nel corso di tale periodo, la propria dimora abituale ovvero il proprio centro d'interessi nel territorio della Comunità.
3. Se siano compatibili con l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109/CE disposizioni nazionali degli Stati membri che prevedano, nei confronti di cittadino di un paese terzo soggiornante di lungo periodo, la perdita del relativo status qualora i cittadini di paesi terzi medesimi, pur avendo soggiornato nel territorio della Comunità entro un periodo di 12 mesi consecutivi, non abbiano ivi avuto la propria dimora abituale ovvero il proprio centro di interessi. [Or. 3]

II. Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, questo Verwaltungsgericht Wien (Tribunale Amministrativo di Vienna, Austria) suggerisce proporre alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali nei seguenti termini:

1. L'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109/CE dev'essere interpretato nel senso che qualsiasi soggiorno, per quanto di breve durata, di un cittadino di un paese terzo, soggiornante di lungo periodo, nel territorio della Comunità entro un periodo di dodici mesi consecutivi esclude la perdita del relativo status.
 2. Disposizioni nazionali degli Stati membri che prevedano, nei confronti di un cittadino di un paese terzo soggiornante di lungo periodo, la perdita del relativo status nel caso in cui i cittadini di paesi terzi medesimi, pur avendo soggiornato nel territorio della Comunità entro un periodo di dodici mesi consecutivi, non abbiano peraltro ivi avuto la loro dimora abituale ovvero il loro centro di interessi, sono incompatibili con l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109/CE.
- III. [OMISSIS] [diritto processuale nazionale]

Motivazione

A. Introduzione

1. Il 12 agosto 2019, il sig. ZK, nato nel 1985, cittadino kazako (in prosieguo: il «ricorrente»), presentava tempestivo reclamo avverso la decisione [OMISSIS] del Landeshauptmann für Wien (Presidente del Land di Vienna, Austria) (in prosieguo: l'«amministrazione resistente») del 9 agosto 2019, ai sensi dell'articolo 130 paragrafo 1, punto 1, e dell'articolo 132, paragrafo 1, punto 1, del Bundesverfassungsgesetz (Costituzione federale austriaca). Con detta decisione, l'amministrazione resistente aveva respinto la richiesta del ricorrente di rinnovo del permesso di soggiorno «Soggiorno permanente – UE» del 6 settembre 2018 ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 2 del Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (legge austriaca in materia di stabilimento e soggiorno; in prosieguo: il «NAG»). In base a quanto emerge incontestabilmente al riguardo dagli atti, nel periodo compreso tra l'agosto 2013 e l'agosto 2018 (e neanche successivamente) il ricorrente non ha mai trascorso un periodo pari ad almeno dodici mesi consecutivi al di fuori del territorio della Comunità. I soggiorni sul territorio della Comunità hanno avuto una durata di soli pochi giorni all'anno – circostanza del pari pacifica e confermata all'udienza di discussione del ricorso.
2. Alla pubblica udienza del 25 ottobre 2019 dinanzi a questo Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna) il rappresentante processuale [**Or. 4**] del ricorrente suggeriva, in esito a disamina della normativa pertinente, di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte»)

una serie di questioni relativa all'interpretazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (in prosieguo: la «direttiva 2003/109/CE»).

B. Normativa pertinente

3. Disposizioni di diritto dell'Unione:

Gli articolo 8 e 9 della direttiva 2003/109/CE recitano come segue:

Articolo 8

Permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

1. Lo status di soggiornante di lungo periodo è permanente, fatto salvo l'articolo 9.
2. Gli Stati membri rilasciano al soggiornante di lungo periodo un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Questo è valido per almeno cinque anni e, previa domanda, ove richiesta, automaticamente rinnovabile alla scadenza.
3. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può essere rilasciato sotto forma di autoadesivo o di documento a sé stante secondo le modalità e il modello uniforme stabiliti dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno per i cittadini di paesi terzi. Nella rubrica «tipo di permesso», gli Stati membri iscrivono «soggiornante di lungo periodo – CE».

Articolo 9

Revoca o perdita dello status

1. I soggiornanti di lungo periodo non hanno più diritto allo status di soggiornante di lungo periodo nei casi seguenti:
 - a) constatazione dell'acquisizione fraudolenta dello status di soggiornante di lungo periodo;
 - b) adozione di un provvedimento di allontanamento a norma dell'articolo 12;
 - c) in caso di assenza dal territorio della Comunità per un periodo di dodici mesi consecutivi. [Or. 5]
2. In deroga al paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono stabilire che le assenze superiori a dodici mesi consecutivi o quelle dovute a motivi specifici o straordinari non comportino la revoca o la perdita dello status.

3. Gli Stati membri possono stabilire che il soggiornante di lungo periodo non abbia più diritto allo status di soggiornante di lungo periodo se costituisce una minaccia per l'ordine pubblico in considerazione della gravità dei reati dallo stesso perpetrati, ma non è motivo di allontanamento ai sensi dell'articolo 12.

4. Il soggiornante di lungo periodo che abbia soggiornato in un altro Stato membro ai sensi del Capo III non ha più diritto allo status di soggiornante di lungo periodo acquisito nel primo Stato membro se quest'ultimo è conferito in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 23.

In ogni caso dopo sei anni di assenza dal territorio dello Stato membro che ha conferito lo status di soggiornante di lungo periodo, l'interessato non ha più diritto allo status di soggiornante di lungo periodo nel suddetto Stato membro.

In deroga al secondo comma lo Stato membro interessato può stabilire che per motivi particolari il soggiornante di lungo periodo mantenga il suo status nello Stato membro interessato in caso di assenze per un periodo superiore a sei anni.

5. Per quanto riguarda i casi di cui al paragrafo 1, lettera c) e al paragrafo 4, gli Stati membri che hanno conferito lo status stabiliscono una procedura semplificata per poter ottenere nuovamente lo status di soggiornante di lungo periodo.

Tale procedura si applica in particolare ai casi di coloro che hanno soggiornato in un secondo Stato membro per frequentare corsi di studio.

Le condizioni e la procedura di nuova acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo sono definite dalla legislazione nazionale.

6. In nessun caso la scadenza del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo comporta la revoca o la perdita dello status di soggiornante di lungo periodo.

7. Quando la revoca o la perdita dello status di soggiornante di lungo periodo non comporta l'allontanamento, lo Stato membro autorizza l'interessato a rimanere nel suo territorio se soddisfa le condizioni previste nel suo diritto interno e/o se questi non costituisce una minaccia per l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza. [Or. 6]

4. Disposizioni nazionali:

[Evidenziamenti del testo a cura di questo Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna)]

L'articolo 20 del NAG così recita:

Periodo di validità dei permessi di soggiorno
Articolo 20.

(1) Il permesso di soggiorno temporaneo è rilasciato per un periodo di dodici mesi o per la durata superiore stabilita dalla presente legge federale, a meno che non sia stata richiesta rispettivamente una durata inferiore del permesso di soggiorno ovvero il documento di viaggio non rechi il pertinente periodo di validità.

(1a) I permessi di soggiorno ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, punti 2, 4, 5, 6, 8, 9 o 10 sono rilasciati per un periodo di tre anni qualora lo straniero

1. abbia provveduto alla compilazione del modulo 1 dell'accordo di integrazione (articolo 9 dell'Integrationsgesetz [legge in materia di integrazione]) e

2. sia stato regolarmente stabilito a tempo indeterminato nel territorio federale negli ultimi due anni,

salvo ch  non sia stata richiesta una durata inferiore del permesso di soggiorno ovvero il documento di viaggio non rechi il pertinente periodo di validit .

(2) Il periodo di validit  di un permesso di soggiorno inizia a decorrere dalla data di rilascio, il periodo di validit  di un rinnovo del permesso di soggiorno inizia il giorno successivo all'ultimo giorno dell'ultimo permesso di soggiorno, purch  non siano gi  trascorsi pi  di sei mesi. Il soggiorno regolare nel territorio federale nel periodo compreso tra la scadenza dell'ultimo permesso di soggiorno e l'inizio del periodo di validit  del rinnovo del permesso di soggiorno   determinato d'ufficio, contestualmente al rilascio di quest'ultimo, con una decisione esente da tasse.

(3) I titolari di un permesso di soggiorno «Soggiorno permanente – UE» (articolo 45) sono stabiliti in Austria a tempo indeterminato – fatto salvo il periodo di validit  limitata del documento corrispondente a tali permessi di soggiorno. Detto documento   rilasciato per un periodo di cinque anni e, in deroga all'articolo 24,   rinnovato su richiesta anche dopo la scadenza, laddove non sia applicabile alcuna misura prevista dal Fremdenpolizeigesetz 2005 (legge sulla polizia degli stranieri).

(4) Il permesso di soggiorno di cui al paragrafo 3 scade qualora lo straniero soggiorni al di fuori del territorio SEE per un periodo superiore a dodici mesi consecutivi. Per motivi meritevoli di particolare considerazione, quali una malattia grave, l'adempimento di obblighi sociali o l'esecuzione di un servizio comparabile all'obbligo generale di leva ovvero al servizio civile [Or. 7], lo straniero pu  soggiornare al di fuori del territorio SEE per un massimo di 24 mesi qualora abbia provveduto alla relativa previa comunicazione all'Amministrazione. A fronte dell'esistenza di un legittimo interesse dello straniero, l'Amministrazione dichiara, su richiesta, che il permesso di soggiorno non   scaduto. L'onere della prova del soggiorno nel territorio SEE incombe allo straniero.

(4a) In deroga al paragrafo 4, prima frase, il permesso di soggiorno «Soggiorno permanente – UE» rilasciato al titolare di un permesso di soggiorno «Carta blu UE» o ai suoi familiari scade solo nel caso in cui lo straniero soggiorni al di fuori del territorio dello SEE per un periodo superiore ai 24 mesi consecutivi.

(5) Il paragrafo 4 non si applica ai titolari di un permesso di soggiorno «Soggiorno permanente – UE» qualora

1. il coniuge, il partner registrato o il genitore sia cittadino austriaco, dipendente di un organismo locale nazionale con sede di servizio all'estero, oppure

2. il coniuge, il partner registrato o il genitore sia cittadino austriaco, dipendente di un organismo nazionale di diritto pubblico con sede di servizio all'estero, purché l'attività svolta dall'organismo medesimo all'estero sia nell'interesse della Repubblica e

abbia preventivamente comunicato all'Amministrazione la prevista cessazione dello stabilimento (articolo 2, paragrafo 2). Lo straniero deve dimostrare l'esistenza dei requisiti di cui al punto 1 o 2. Il permesso di soggiorno «Soggiorno permanente – UE» è rinnovato su richiesta anche successivamente alla cessazione dello stabilimento.

L'articolo 2, paragrafo 7, del NAG così dispone:

I soggiorni di breve durata nel territorio nazionale e all'estero, in particolare a scopi di visita, non interrompono il periodo di un soggiorno o di uno stabilimento alla base della costituzione ovvero della cessazione del relativo diritto. La medesima disposizione si applica nel caso in cui lo straniero abbia abbandonato il territorio federale a seguito di una decisione successivamente revocata.

C. Invito del ricorrente ad avviare un procedimento d'infrazione

5. In esito alla corrispondenza intercorsa con la Direzione generale della migrazione e degli affari interni, Dipartimento C.2, Procedure di ingresso regolare e integrazione, della Commissione europea, in data 29 gennaio 2020 il rappresentante processuale del ricorrente presentava un reclamo formale per grave violazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109/CE da parte delle autorità austriache competenti in materia di stabilimento, invitando ad avviare un procedimento d'infrazione. Il rappresentante processuale [Or. 8] comunicava, segnatamente, a titolo informativo alla Commissione che questo Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna) stava valutando l'opportunità di avviare un procedimento pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: il «TFUE»).

6. Il 18 febbraio 2020 si riuniva il gruppo di esperti della Commissione sulla migrazione legale (Contact Group Legal Migration). Obiettivo di detto gruppo è la promozione degli scambi di opinioni tra la Commissione e gli Stati membri sull'interpretazione e l'applicazione del diritto dell'Unione. All'ordine del giorno figuravano questioni relative all'interpretazione degli articoli 5 e 9 della direttiva 2003/109/CE.
7. Prima dell'approvazione del verbale della riunione e della sua pubblicazione sul sito web della Commissione, quest'ultima inviava la relativa bozza al rappresentante processuale, chiedendo di essere informata in ordine ad un'eventuale domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunale amministrativo di Vienna.

D. Posizione sin qui sostenuta dalla Commissione europea

8. Come emerge dal verbale della riunione del 18 febbraio 2020, la Commissione, in merito alla questione interpretativa dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109/CE, ritiene *sub specie iuris* che l'espressione (e la fattispecie della perdita dello status) «*in caso di assenza dal territorio della Comunità per un periodo di dodici mesi consecutivi*» dovrebbe essere interpretata in modo restrittivo e che solo l'«*assenza fisica*» dal territorio della Comunità per un periodo di dodici mesi consecutivi dovrebbe comportare la perdita dello status di cittadino di un paese terzo soggiornante di lungo periodo. Per contro, sarebbe irrilevante il fatto che un cittadino di un paese terzo soggiornante di lungo periodo, durante il periodo in questione, sia stato anche materialmente stabilito sul territorio della Comunità ovvero abbia ivi avuto la propria dimora abituale.
9. Nella motivazione, la Commissione, richiamando il considerando 2 della direttiva 2003/109/CE, ha fatto presente che la direttiva è volta a garantire ai cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo diritti uniformi e quanto più simili a quelli di cui beneficiano i cittadini dell'Unione europea. Pertanto, anche un breve soggiorno personale nel territorio della Comunità entro un periodo di dodici mesi escluderebbe la fattispecie della perdita dello status di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva de qua.

E. Rinvio pregiudiziale

10. Il ricorrente, in base a quanto emerge incontestabilmente al riguardo dagli atti, non ha mai soggiornato, nel periodo compreso tra l'agosto 2013 e l'agosto 2018 (e neanche successivamente), per un periodo di almeno dodici **[Or. 9]** mesi consecutivi al di fuori del territorio della Comunità. È altresì pacifico che i soggiorni nel territorio della Comunità avessero durata di soli pochi giorni all'anno. Tuttavia, la posizione della Commissione, illustrata supra nel punto precedente, avalla la tesi del ricorrente. Diversamente da quanto contestato dall'amministrazione resistente, anche soggiorni più brevi (della durata di pochi giorni) del ricorrente nel territorio della Comunità ogni dodici mesi impediscono il

verificarsi della fattispecie della perdita dello status di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109/CE. Ove venga accolta tale tesi, il ricorrente continuerebbe ad essere un soggiornante di lungo periodo in Austria.

F. Domanda di pronuncia pregiudiziale d'urgenza

11. Il capo 2 del Titolo V della Parte terza del TFUE contiene disposizioni sulle politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione. Ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, TFUE, l'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in particolare, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri. A tal fine, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata e di permessi di soggiorno, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare [paragrafo 2, lettera a), della legge citata].
12. In base al suo preambolo, la direttiva 2003/109/CE si fonda, in particolare, sull'ex articolo 63, paragrafi 3 e 4, del Trattato che istituisce la Comunità europea (ora articolo 79 TFUE).
13. Il procedimento principale pendente dinanzi a questo Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna) solleva questioni relative all'interpretazione della fattispecie della perdita dello status di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109/CE e, quindi, ad uno dei settori contemplati dal titolo V della terza parte del TFUE. È pertanto ammissibile un procedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.
14. Il ricorrente, il quale, al pari del coniuge e dei suoi quattro figli minorenni, si è stabilito nel Regno Unito da ultimo sulla base di permessi di soggiorno ivi rilasciati e validi per diversi anni, vanta un interesse giuridico sostanziale ad un sollecito chiarimento del proprio status in Austria, avendo soprattutto svolto attività preparatoria in vista della procedura di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, punto 2, lettera a), del NAG per consentire ai propri familiari di raggiungerlo a Vienna con i permessi di soggiorno «Rot-Weiß-Rot - Karte plus».
15. Ciò vale a maggior ragione tenuto conto che il regime transitorio della BREXIT (salvo proroga al momento improbabile) viene a scadenza il 31 dicembre 2020.
[Or. 10]
16. In forza dell'articolo 21, paragrafo 1, del NAG, le relative domande devono essere presentate all'estero, prima dell'ingresso nel territorio federale, presso l'autorità di rappresentanza competente territorialmente (nel caso di specie: l'Ambasciata austriaca a Londra [in prosieguo: l'«Ambasciata»]).
17. In considerazione delle severe misure volte al contenimento della pandemia da COVID-19, l'Ambasciata accettava fino all'11 agosto 2020, secondo quanto

esposto dal ricorrente, le sole domande di visti e di titoli di soggiorno presentate da parenti stretti di austriaci e di altri cittadini del SEE. In base a quanto dichiarato dallo stesso ricorrente, i suoi familiari procederanno alla presentazione delle domande di cui all'articolo 46, paragrafo 1, punto 2, lettera a), del NAG già nella seconda metà di agosto o nella prima metà di settembre, a seguito della fissazione del relativo termine da parte dell'Ambasciata. Il rilascio di detti titoli di soggiorno è subordinato al mantenimento dello status del ricorrente quale cittadino di un paese terzo soggiornante di lunga durata ai sensi della direttiva 2003/109/CE.

18. A termini dell'articolo 38 dell'Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz (legge generale austriaca sul processo amministrativo), l'Amministrazione (nel caso di specie: il Landeshauptmann für Wien - Presidente del Land di Vienna, Austria) ha il potere di risolvere le questioni preliminari che sorgano nell'istruttoria la cui decisione spetterebbe in via titolo principale ad altre amministrazioni ovvero all'autorità giurisdizionale, secondo la propria cognizione dei fatti rilevanti e ivi fondando la propria decisione al riguardo – ovvero di sospendere il procedimento fino alla decisione definitiva sulla questione preliminare, qualora essa costituisca già oggetto di un procedimento pendente dinanzi all'amministrazione o al giudice competente.
19. In tale contesto, va ritenuto che il Landeshauptmann für Wien (Presidente del Land di Vienna, Austria) sospenderà la procedura di ricongiungimento familiare prossima all'avvio fino alla pronuncia da parte di questo Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna) nel procedimento di ricorso.
20. Qualora la Corte dovesse rispondere ai quesiti sottoposti da questo Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna) nell'ambito di un procedimento pregiudiziale ordinario, alla luce della durata media del procedimento (pubblicata da ultimo nella relazione annuale della Corte per il 2018)¹ sarebbe prevedibile un chiarimento delle questioni interpretative dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109/CE indicate nel punto successivo non prima di dicembre 2021/gennaio 2022. La decisione amministrativa sul ricongiungimento del ricorrente con il coniuge e i figli minori a Vienna sarebbe quindi rinviata almeno fino alla primavera del 2022. **[Or. 11]**
21. Ove invece lo status del ricorrente potesse essere chiarito nell'ambito di un procedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 107 del regolamento di procedura della Corte, quest'ultima potrebbe rispondere ai quesiti sottoposti da questo Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna, Austria) prima della fine dell'anno in corso (la durata media del procedimento pregiudiziale d'urgenza era, di recente, di poco superiore ai tre mesi) e il giudice potrebbe confermare lo status di soggiornante di lungo periodo del ricorrente già all'inizio del 2021. In tal caso, le decisioni amministrative relative al successivo ricongiungimento dei familiari del ricorrente potrebbero essere adottate nella primavera del 2021.

¹ V. https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-04/ra_pan_2018_de.pdf

[OMISSIS] [diritto processuale nazionale]

[OMISSIS]

Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna)

[OMISSIS]

DOCUMENTO DI LAVORO